

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRAS, DURANTI, RICCIATTI, QUARANTA, MELILLA, COSTANTINO,
PALAZZOTTO, D'ATTORRE, CARLO GALLI, FASSINA, GREGORI,
MARCON, PLACIDO, ZACCAGNINI, ZARATTI, PANNARALE**

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici in favore dei
volontari del servizio civile nazionale

Presentata il 23 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Negli ultimi venti anni abbiamo assistito a una profonda riforma del servizio militare — con l'abolizione del servizio di leva prima e con l'istituzione del servizio civile nazionale poi (legge n. 230 del 1998, legge n. 331 del 2000 e legge n. 64 del 2001) — che ha finalmente esteso a tutti, in base alle proprie capacità e prerogative, il diritto di « difesa della Patria » così come previsto dall'articolo 52 della Costituzione.

La « difesa della Patria », infatti, non è esclusivamente ascrivibile alla difesa del territorio dello Stato e dei suoi confini, ma è anche condivisione dei valori co-

muni alla base del nostro ordinamento democratico.

Grazie a questo strumento, negli ultimi dieci anni migliaia di ragazze e di ragazzi dai 18 ai 28 anni di età, hanno avuto la possibilità di accedere a occasioni di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva, concorrendo ad aiutare le fasce più deboli della società e quindi contribuendo in maniera sostanziale a un nuovo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Le modalità di svolgimento del servizio abbracciano infatti tutti i settori della società, prevedendo esperienze di solidità

rietà e di cooperazione (a livello nazionale e internazionale), con particolare riferimento alla tutela dei diritti sociali e all'educazione fra i popoli; di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, forestale, storico-artistico e culturale; di formazione civica e professionale mediante attività svolte in enti e amministrazioni.

Per tutto questo e al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 77 del 2002, al comma 2, prevede che « Il periodo di servizio civile effettivamente prestato (...) è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici ».

Per quanto riguarda invece i volontari delle Forze armate, il decreto legislativo n. 8 del 2014, con l'articolo 11, ha modificato quanto previsto dagli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che regolamentano la riserva dei posti nei bandi di concorso e nei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente.

In particolare, con il suddetto articolo, a tutti i volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate è

confermata la quota di riserva del 30 per cento per i concorsi nelle pubbliche amministrazioni in generale, oltre che l'estensione dell'istituto di riserva del 30 per cento anche alle aziende speciali e alle istituzioni disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nella *ratio* dell'istituto riformato si legge che la « riserva dei posti in favore dei volontari congedati si fonda sulla valenza sociale che il legislatore, a seguito della trasformazione dello strumento militare in professionale, ha inteso riconoscere a coloro che offrono il proprio servizio, svolgendo incarichi operativi in favore dello Stato e della società di appartenenza durante il periodo della ferma ».

Condividendo appieno tale *ratio*, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di estendere questo principio anche a tutti i volontari del servizio civile nazionale, che in base alla normativa vigente offrono al pari dei volontari delle Forze armate « il proprio servizio svolgendo incarichi in favore dello Stato ».

Solo in tale modo, infatti, si giungerebbe alla piena e assoluta equiparazione tra le due forme di cosiddetto « servizio della Patria » in ottemperanza a quanto previsto dalla Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, dopo le parole: « personale militare in ferma annuale » sono aggiunte le seguenti: « e a essi si applicano le disposizioni dell'articolo 1014, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

ART. 2.

1. Le modalità di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1 sono determinate con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0038290